



Il presente Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione è stato approvato dal Consiglio direttivo con delibera del 18.04.2025 (Verbale n. 5/2025 – Allegato n. 1).

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Premessa

Il presente Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di seguito, "Codice") è adottato da **ASD Circolo Overlord APS** (di seguito, "Associazione" o "Ente") in conformità alla legislazione vigente, alle linee guida predisposte dal CONI e dall'AiCS e allo Statuto dell'Associazione.

Il Codice ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili, promuovendo un ambiente di gioco sano, sicuro e inclusivo nell'ambito delle attività sportive e ludiche promosse dal Circolo Overlord APS.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il Codice si applica a tutti i tesserati, volontari, lavoratori, collaboratori, dirigenti, tecnici, genitori/tutori, spettatori, visitatori e, più in generale, a chiunque, a qualsiasi titolo, partecipi alle attività organizzate o autorizzate dall'Associazione.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Codice si intende per:

1. **Minore:** persona di età inferiore ai 18 anni.
2. **Abuso psicologico:** qualsiasi atto che possa ledere l'identità, la dignità o l'autostima di un tesserato.
3. **Abuso fisico:** qualunque condotta in grado di provocare danno reale o potenziale alla salute fisica del tesserato.
4. **Molestia sessuale:** atto o comportamento indesiderato di natura sessuale, verbale, non verbale o fisico.
5. **Abuso sessuale:** qualunque comportamento, con o senza contatto fisico, avente connotazione sessuale non desiderata o costretta.
6. **Bullismo/cyberbullismo:** comportamento offensivo o aggressivo, ripetuto nel tempo, volto a esercitare potere o dominio su un tesserato.
7. **Discriminazione:** comportamento volto a creare un effetto discriminatorio basato su etnia, genere, età, disabilità, orientamento sessuale, convinzioni personali, religione, stato socio-economico o altre condizioni personali.

Art. 3 – Principi fondamentali

1. **Lealtà, probità e correttezza** guidano ogni attività dell'Associazione.
2. Il **benessere psico-fisico del tesserato** ha valore prevalente rispetto al risultato sportivo.



3. È garantito un **ambiente sano, sicuro e inclusivo** che valorizza la diversità e promuove la parità di genere.
4. Tutti i soggetti sono informati circa **diritti, doveri, obblighi e tutele** e partecipano attivamente alle politiche di safeguarding.

TITOLO II – DOVERI, OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 4 – Doveri comuni a tutti i tesserati

1. Adottare comportamento rispettoso, evitando linguaggio o gesti inappropriati.
2. Garantire la sicurezza propria e altrui, contribuendo a mantenere un ambiente sano.
3. Segnalare tempestivamente al Responsabile Safeguarding situazioni di pericolo, timore o disagio.
4. Promuovere la solidarietà e il sostegno reciproco.

Art. 5 – Dirigenti, tecnici, volontari

1. Agire per prevenire e contrastare qualunque forma di abuso o discriminazione.
2. Astenersi da ogni abuso di posizione di fiducia o potere.
3. Evitare contatti fisici non necessari; non rimanere soli con un minore in spazi isolati.
4. Coinvolgere i genitori/tutori nelle trasferte e nelle decisioni formative.
5. Assolvere all'obbligo formativo annuale in materia di safeguarding.

Art. 6 – Atleti

1. Rispettare la dignità propria e altrui, favorendo assistenza reciproca.
2. Comunicare aspirazioni, ansie o disagi ai tecnici e, se minori, ai genitori/tutori.
3. Evitare e segnalare situazioni di soggezione, pericolo o timore.
4. Astenersi dal diffondere materiale privato di altri tesserati.

Art. 7 – Genitori e tutori

1. Collaborare con dirigenti e tecnici, rispettando il Codice durante eventi e trasferte.
2. Sostenere gli obiettivi educativi e formativi dell'Associazione.

Art. 8 – Spettatori e visitatori

1. Rispettare le regole di fair-play: tolleranza zero verso insulti o commenti discriminatori.
2. In caso di violazione è previsto l'immediato allontanamento dagli spazi dell'evento.

TITOLO III – MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE

Art. 9 – Selezione e verifica degli operatori

1. Chiunque svolga funzioni che comportano contatto regolare con minori deve presentare certificato del casellario giudiziale.
2. L'Associazione effettua verifiche periodiche e conserva la documentazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – Formazione e aggiornamento

1. Tutti i dirigenti, tecnici e volontari frequentano corsi di formazione iniziale e aggiornamenti annuali in materia di tutela dei minori e prevenzione delle discriminazioni.

Art. 11 – Supervisione e rapporto numerico

1. Durante eventi e tornei è garantito un rapporto minimo di **1 animatore ogni 10 partecipanti**.
2. È vietato l'accesso dei tecnici agli spogliatoi in presenza di atleti; la supervisione è consentita solo a due dirigenti dello stesso sesso degli atleti.

Art. 12 – Gestione di spazi, trasferte e strumenti digitali

1. Le attività si svolgono in spazi "neutri" e accessibili; è evitato l'isolamento di minori.
2. Durante le trasferte, alloggi e trasporti sono organizzati coinvolgendo i genitori/tutori.



3. Comunicazioni digitali con minori avvengono su canali ufficiali, in modalità trasparente e tracciabile.

TITOLO IV – SEGNALAZIONI E GESTIONE DEI CASI

Art. 13 – Canali di segnalazione

1. Le segnalazioni possono essere presentate:
 - o via e-mail a direttivo@overlord.it;
 - o mediante cassetta fisica sigillata presso la sede sociale;
 - o direttamente al Responsabile Safeguarding.

Art. 14 – Procedura di gestione

1. Il Responsabile Safeguarding registra la segnalazione entro 24 ore e valuta la necessità di misure cautelari.
2. Entro 7 giorni convoca le parti interessate, garantendo il contraddittorio.
3. Nei casi di rilevanza penale informa immediatamente il Safeguarding Officer AiCS e, se del caso, le autorità competenti.

Art. 15 – Riservatezza e tutela del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata; i dati sono trattati secondo il principio di stretta necessità.

Art. 16 – Rapporti con AiCS e autorità competenti

Il Responsabile Safeguarding coopera con il Safeguarding Officer AiCS, trasmettendo documentazione e relazioni richieste e favorendo eventuali ispezioni.

TITOLO V – SISTEMA DISCIPLINARE

Art. 17 – Principi generali

1. Le sanzioni interne rispettano i principi di legalità, gradualità e proporzionalità.
2. Prima dell'irrogazione di qualunque sanzione è garantito all'interessato il diritto di difesa.

Art. 18 – Misure e sanzioni

1. **Richiamo verbale informale.**
2. **Richiamo scritto** registrato agli atti.
3. **Sospensione temporanea** (1-4 settimane) dall'attività.
4. **Decadenza dall'incarico** per dirigenti/tecnici o volontari (in caso di recidiva o gravi violazioni).
5. **Radiazione/esclusione definitiva** dall'Associazione, con segnalazione al Safeguarding Officer AiCS e agli Organi di Giustizia sportiva.

Art. 19 – Procedura disciplinare e ricorsi

1. Le sanzioni sono deliberate dall'Organo direttivo su proposta del Responsabile Safeguarding.
2. È ammesso ricorso motivato all'Organo di garanzia interno entro 15 giorni dalla notifica.

TITOLO VI – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 20 – Cumulo di funzioni e trasparenza

1. Non possono essere cumulate funzioni che determinino controllo e gestione del procedimento disciplinare sul medesimo soggetto.
2. Chiunque versi in conflitto di interesse deve darne tempestiva comunicazione scritta al Responsabile Safeguarding e astenersi dalle decisioni rilevanti.

TITOLO VII – DIFFUSIONE, MONITORAGGIO E REVISIONE

Art. 21 – Pubblicazione e comunicazione

1. Il Codice è pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione e affisso in bacheca.



2. Copia digitale è consegnata a tutti i tesserati all'atto del tesseramento o del rinnovo.

Art. 22 – Monitoraggio e revisione periodica

1. Il Responsabile Safeguarding valuta annualmente l'efficacia del Codice e presenta relazione al Consiglio direttivo.
2. Il Codice è revisionato almeno ogni quattro anni o quando intervenissero modifiche normative o organizzative rilevanti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Regolamento Safeguarding AiCS, al Regolamento Organico AiCS e alle norme di legge vigenti.

